



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DA VINCI" - MESTRE (VE)

via Virgilio 1 - tel. 041614863 - fax 0415346917

Codice meccanografico: VEIC87300D - C.F. 82011580279

<http://www.icleonardodavincivenezia.edu.it>

veic87300d@istruzione.it veic87300d@pec.istruzione.it



Circ. 194

Venezia-Mestre, 15/03/2021

Ai genitori delle classi terze della scuola secondaria

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria

OGGETTO: ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 64 DEL 14/03/2022 CHE DEFINISCE LE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO.

Si pubblica l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 64 del 14/03/2022 che definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e si riportano gli aspetti salienti.

Periodo di svolgimento

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione **si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2022**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Requisiti di ammissione

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato** prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Gli alunni, ivi compresi i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs. 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. **La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.**

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, comma 5, del D.lgs. 62/2017). Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Espletamento dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) **prova scritta relativa alle competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;

b) **prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;

c) **colloquio**, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, **che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170** e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica Plesso centrale scuola secondaria di 1, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento. Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.

Si allegano:

- O.M. n.64 del 14/03/2022
- D.Lgs. n. 62/17
- D.M. n. 741 e n. 742 del 2017

Il Dirigente Scolastico

Prof. Michelangelo LAMONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2, D.lgs n.39/93